



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA
E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
E LE RACCOLTE DIFFERENZiate**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27.02.2008

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 4.05.2011

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 3.03.2023

Indice

Capitolo I – Finalità e disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità.....
- Art. 2 – Principi e criteri per la gestione dei rifiuti.....
- Art. 3 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.....
- Art. 4 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani.....
- Art. 5 – Definizioni.....
- Art. 6 – Classificazioni.....
- Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni.....
- Art. 8 – Divieto di abbandono.....
- Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Capitolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

- Art. 10 – Raccolta differenziata.....
- Art. 11 – Raccolta domiciliare.....
- Art. 12 – Raccolta stradale.....
- Art. 13 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta.....
- Art. 14 – Responsabilità del produttore dei rifiuti.....
- Art. 15 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.....
- Art. 16 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta.....
- Art. 17 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione..... delle variazioni.....
- Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare.....
- Art. 19 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare.....
- Art. 20 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani.....
- Art. 21 – Divieti riferiti agli imballaggi.....
- Art. 22 – Informazione.....

Capitolo III – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

- Art. 23 – Rifiuti oggetto di raccolte differenziate.....
- Art. 24 – Frazioni “umida” e “secca residua” dei rifiuti solidi urbani.....
- Art. 25 – Imballaggi in multimateriale carta e cartone.....
- Art. 26 – Raccolta dei rottami metallici.....
- Art. 27 – Vetro e componenti elettronici.....
- Art. 28 – Stracci ed altri scarti tessili.....
- Art. 29 – Oli, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi..... di ristorazione collettiva.....
- Art. 30 – Rifiuti vegetali, legname e manufatti in legno.....
- Art. 31 – Polistirolo espanso.....
- Art. 32 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.....
- Art. 33 – Rifiuti ingombranti, beni durevoli e materiali inerti.....
- Art. 34 – Rifiuti urbani pericolosi.....
- Art. 35 – Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio di Lavaggio,..... spazzamento e pulizia del territorio.....
- Art. 36 – Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia del territorio.....
- Art. 37 – Cestini getta carta e porta rifiuti.....
- Art. 38 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati.....
- Art. 39 - Manifestazioni temporanee ed eventi.....

Art. 40 - Spettacoli viaggianti.....
Art. 41 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali.....
Art. 42 - Cantieri su aree pubbliche e private.....
Art. 43 - Terreni non utilizzati.....
Art. 44 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti.....
Art. 45 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati.....
Art. 46 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....
Art. 47– Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.....
Art. 48 – Rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, amianto.....
Art. 49 – Destinazione dei rifiuti urbani.....

Capitolo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 50 – Principi dell’assimilazione.....
Art. 51 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....
Art. 52 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati.....

Capitolo V – Compostaggio domestico

Art. 53 – Definizione di compostaggio domestico.....
Art. 54 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Cassano Magnago.....
Art. 55 – Finalità del compostaggio domestico.....
Art. 56 – Rifiuti comportabili.....
Art. 57 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini.....
Art. 58 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria.....
Art. 59 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria.....

Capitolo V – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 60 – Controlli sull’operato delle ditte incaricate dei servizi.....
Art. 61 – Controlli sulle violazioni degli utenti.....
Art. 62 – Divieti.....
Art. 63 – Vigilanza.....
Art. 64 – Sistema sanzionatorio.....

Capitolo VI – Disposizioni finali

Art. 65 – Rinvio normativo.....
Art. 66 – Abrogazione.....
Art. 67 – Entrata in vigore.....

Allegati

Allegato 1 – Elenco dei RAEE.....
-----------------------------------	-------

Capitolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi e del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV e dalla L.R. 26/2003.

2. Le attività di:

- raccolta e trasporto per lo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani;
- raccolta e trasporto per il recupero di rifiuti urbani;
- smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani;

sono di privativa pubblica e vengono esplicate dal Comune:

- direttamente;
- mediante affidamento dell'intero o di parte del servizio ad enti o imprese specializzate della gestione dei rifiuti, iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati dal presente Regolamento;
- con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.R. 26/2003 che risultino più confacenti.

3. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

4. Ogni rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.

5. Il Gestore del servizio deve fornire all'Area Competente, con cadenza almeno trimestrale, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

6. Il Gestore del servizio dovrà predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione.

8. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di Pubblico Servizio.

9. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l'eventuale Gestore, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi della vigente normativa e con le associazioni di categoria specializzate.

10. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con il gestore, approvate dal Comune,
- direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Gestore.

Art. 2 – Principi e criteri per la gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi

inquina paga”. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006, il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 3 – Poteri competenze e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.

Art. 4 – Potestà regolamentare del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi degli articoli 183 e 218 del D.lgs. 152/2006, e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m), del D.lgs. 152/2006;
- n) **sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi e in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli *standard* merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali *standard* e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore,

controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) **materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. 152/2006;

r) **combustibile da rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.lgs. 152/2006;

t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) **materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale**: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate con apposito decreto ministeriale; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1);

v) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Tali imprese devono essere in possesso dei necessari requisiti di Legge;

z) **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) **scarichi idrici**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

ee) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

ff) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

gg) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

hh) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i *container* per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

ii) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

ll) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;

mm) **produttori di imballaggi**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

nn) **utilizzatori di imballaggi**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

a) **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

b) **utenze non domestiche**: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

c) **utenza singola**: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare, alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o

utenza non domestica;

d) **utenze condominiali**: famiglie o utenze non domestiche, situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari, cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

e) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;

f) **raccolta stradale**: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti.

g) **isole ecologiche**: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

h) **centro di raccolta**: area attrezzata e custodita, per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati idoneamente disciplinato da regolamentazione comunale

i) **piattaforma raccolta differenziata**: Infrastrutture per la raccolta differenziata, individuate all'art.16. comma 1. lettera b).punto 1),della l.r 26/03 da assoggettarsi alla specifica autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006, in cui vengono operati trattamenti, ancorché minimali di selezione, sui rifiuti stessi prima del successivo smaltimento e/o recupero,ivi comprese le stazioni di trasferimento:

sono impianti assoggettati alla V.I.A.o alla verifica di assoggettabilità all V.I.A. laddove per le operazioni svolte e per tipologia di rifiuti ne ricorrano i presupposti:

il conferimento dei rifiuti avviene da parte di residenti ed aziende presenti sul territorio del bacino servito comunale o sovracomunale per le frazioni assimilate agli urbani:
i trattamenti dei rifiuti possono consistere in: compattazione, cernita intesa come differenziazione nel conferimento del materiale, triturazione, separazione di parti del rifiuto;
possono essere conferite frazioni non pericolose e pericolose (R.U.P)
la titolarità dell'impianto è del Comune e/o società di capitale pubblico (ex speciali);
la gestione è diretta od appaltata ad aziende iscritte all'albo smaltitori per la categoria corrispondente .
deve essere tenuto il registro di carico e scarico per ogni frazione;
i rifiuti in uscita dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione ;
il conferimento dei rifiuti deve avvenire con formulario (anche con CER multimateriali) per quantitativi superiori ai 30 Kg.

Art. 6 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, secondo i principi e i criteri di cui agli articoli 50 e 51 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 7 – Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del D.lgs. 152/2006;
- b) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) ai rifiuti radioattivi;
- d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole e in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- f) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo e irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Parte IV del D.lgs. 152/2006. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- l) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- m) ai sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio, nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti, costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e al nulla osta previsti dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- n) ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

2. L'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Cassano Magnago.

Art. 8 – Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

Art. 9 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs. 152/2006, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto citato, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, del medesimo Decreto, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

Capitolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Art. 10 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Comune conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1.

2. La raccolta differenziata è organizzata tramite il “sistema domiciliare”, con l’assegnazione di contenitori a uso di utenze singole o condominiali.

3. La raccolta differenziata si avvale di aree idonee al conferimento separato di tutti le tipologie di rifiuto urbano compreso i pericolosi nonché dei materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni pari a 2 secchi da litri 20 cadauno o equivalente oppure, in alternativa, un elemento sanitario. Tali aree, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono regolamentate da un apposito regolamento comunale che dovrà prevedere:

- i criteri per ottimizzare i flussi di raccolta;
- la possibilità di convenzione/accordo del Gestore con altri comuni per l’utilizzo della stessa ai sensi del capo V del D.Lgs. 267/2000;
- Le modalità di raggruppamento per tipologie omogenee dei rifiuti provenienti dalla raccolta domiciliare del comune, o dei comuni convenzionati, in attesa di destinare gli stessi all’impianto finale;

Art. 11 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante:

a) l’assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;

b) il prelievo diretto, senza l’ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall’utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.

2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:

- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- b) il tipo di contenitori utilizzabili tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
- c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all’utenza per singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
- e) Le modalità di utilizzo dei contenitori.

Art. 12 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, dei rifiuti da parte della generalità degli utenti con le modalità indicate nel presente regolamento.

2. Con riguardo alla raccolta stradale, il Comune determina:

- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte;
- b) le tipologie di contenitori/sacchi da utilizzare per le singole frazioni di rifiuto;
- c) le frequenze di raccolta;

d) Le modalità di utilizzo dei contenitori.

Art. 13 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta

1. I contenitori per la raccolta domiciliare depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione e carico da parte degli operatori;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione Umida MARRONE
- Frazione Secca residua VIOLA
- Carta BIANCO
- Vetro VERDE
- Multimateriale GIALLO

Art. 14 – Responsabilità del produttore dei rifiuti

1. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è responsabile della conservazione dei sacchi fino al momento del loro prelievo e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo sulla pubblica via in prossimità del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

2. Le attività produttive/commerciali e i grandi complessi residenziali che conferiscano unitariamente i rifiuti dovranno stoccare gli stessi, in attesa della raccolta, in idonei luoghi che garantiscano condizioni di igiene e sicurezza.

Art. 15 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta domiciliare i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle ove sono stati posizionati e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

3. Eventuali controversie sul posizionamento dei rifiuti sono risolte dal responsabile dell'Area comunale competente

4. I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima :

delle ore 22.00 del giorno precedente e non dopo le ore 5 del giorno stabilito per la raccolta nel periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre.

delle ore 18.30 del giorno precedente e non dopo le ore 5 del giorno stabilito per la raccolta nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e marzo.

5. Le utenze pubbliche potranno ottenere deroga agli orari indicati al punto precedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore del servizio.

Art. 16 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere potrà essere programmata per zone e in giorni fissi.

3. I rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

4. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali. Gli abitanti delle vie non transitabili dai veicoli preposti alla raccolta perché dissestate, prive di spazi per le manovre e l'inversione di marcia, di larghezza insufficiente per il transito, anche quale conseguenza della sosta non temporanea di autoveicoli, hanno l'obbligo di trasportare i propri rifiuti, raccolti nei contenitori indicati dal gestore del servizio, al più vicino punto di passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta.
- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta
- aree a verde pubblico.
- aree private per le quali è stata sottoscritta, con il gestore del servizio, convenzione che stabilisca le modalità di accesso alle stesse e di raccolta dei rifiuti.

5. L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

6. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti ingombranti
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

7. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione umida dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale

- restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione secca residua): frequenza settimanale su tutto il territorio comunale,
- imballaggi in multimateriale provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale
- imballaggi in vetro provenienti da raccolta porta a porta o: frequenza quindicinale
- imballaggi in vetro provenienti da utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti): frequenza di svuotamento quindicinale
- materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale

Per particolare utenze (esempio: asili, case di riposo, mense, ecc.) potranno essere effettuati giri supplementari di raccolta o particolari condizioni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto.

Art. 17 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi provvedendo, altresì, alla loro custodia secondo la dovuta diligenza ed al loro lavaggio. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Gestore del Servizio.

Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Gestore del Servizio.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle proprie aree private pertinenziali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 19 – Smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento dei contenitori non siano imputabili al detentore, in quanto l'utilizzo degli stessi è avvenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, la sostituzione è a carico del Gestore del Servizio.

Art. 20 – Trasporto dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

Art. 21 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti di cui al citato art. 221, comma 4.

Art. 22 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalendosi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse nel Capitolo I del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Cassano Magnago si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Capitolo III – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Art. 23 Rifiuti oggetto di raccolte differenziate:

1. I detentori hanno l'obbligo di conferire i rifiuti con le modalità stabilite nel presente regolamento, separando i materiali secondo le tipologie indicate negli articoli dal 24 al 33.

Art. 24 Frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani

1. Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua". I rifiuti appartenenti alla "frazione umida" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.
2. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.
3. Il conferimento di fiori recisi o secchi è consentito solo per limitata quantità. Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale o il centro di raccolta attrezzati per le raccolte differenziate.
4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati. Il Comune, può promuovere l'utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.
5. I rifiuti urbani interni appartenenti alla "frazione secca residua" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene a pagamento di colore viola da litri 120 o da litri 40. Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati.

Art 25 - Imballaggi in multimateriale, carta e cartone

1. Gli imballaggi in multimateriale, comprendente le seguenti tipologie di rifiuto: imballaggi in plastica + imballaggi in alluminio + imballaggi in acciaio e/o banda stagnata, vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere giallo/trasparenti, normalizzati da lt. 110. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate.
2. La frazione multimateriale raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati.

3. La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone o in bidoni carrellabili. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate. La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

4. La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 26 – Raccolta dei rottami metallici

1. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati.

Art. 27- Vetro e componenti elettronici

1. Il vetro viene raccolto a domicilio, conferito in contenitori verdi della capacità di litri 25, dove gli utenti introdurranno direttamente il rifiuto. È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impiego di bidoni carrellabili di idonea capacità per : esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense.

2. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate. I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

3. I Componenti elettronici saranno conferito direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale, ed immesso in apposito cassonetto. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

Art. 28 Stracci ed altri scarti tessili

1. Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso il centro di raccolta comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore identico a quelli posizionati sul territorio comunale, la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un'organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Oli, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

1. I rifiuti di cui al presente articolo devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti possono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, o conferiti direttamente presso il centro di raccolta comunale.

3. La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso il centro di raccolta comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 30- Rifiuti vegetali, legname e manufatti in legno

1. La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene mediante conferimenti diretti presso il centro di raccolta comunale. I materiali raccolti saranno poi avviati ad Impianti di compostaggio autorizzati.
2. La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzato per raccolte differenziate. Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 31 - Polistirolo espanso

1. Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale, ed immesso in grossi sacchi di plastica. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

Art. 32 - Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Art 33 - Rifiuti ingombranti, beni durevoli e materiali inerti

1. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso il centro di raccolta comunale attrezzato, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata.
2. I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili. che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato il quale ha l'obbligo del ritiro ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 151/2005, ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, oppure conferiti all'Impresa incaricata della gestione dei rifiuti, tramite conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale attrezzato per le raccolte differenziate.
3. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari nelle quantità indicate nell'art. 10 c. 3, potranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica o il centro di raccolta in un apposito contenitore. Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti o impianto di recupero.

Art. 34 – Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
 - batterie e pile
 - accumulatori esausti.
 - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
 - le lampade a scarica e tubi catodici
 - le siringhe abbandonate
 - le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
 - gli oli minerali usati
2. La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso tutti i punti di vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, presso le scuole con contenitori stradali da esterno, presso la Sede Municipale nonché presso il centro di raccolta comunale. Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati. In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti

presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.

3. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso il centro di raccolta comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale; Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

5. La raccolta dei prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'interno delle farmacie, del Distretto A.S.L., del Centro Parrocchiale Assistenza e della Sede Municipale esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso il centro di raccolta comunale. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento autorizzati.

6. La raccolta separata di lampade a scarica e tubi catodici avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

7. La raccolta di siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

8. La raccolta separata di Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti avviene tramite la raccolta a domicilio, conferiti a cura degli utenti in appositi contenitori nonché tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso il centro di raccolta comunale. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

9. La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso il centro di raccolta comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Art. 35 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio di Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite il Gestore e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

2. Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico,
- le strade vicinali classificate di uso pubblico,

- aree adibite a verde pubblico,
3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento e pulizia del territorio

1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

I rifiuti raccolti verranno conferiti al centro di raccolta comunale, ove l'accumulo avverrà in appositi contenitori o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini. Il Gestore provvederà per il loro avvio a smaltimento presso discarica autorizzata.

2. Sono definiti Servizi accessori i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

- Pulizia fontanelle: il servizio di igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.
 - Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato: l'Amministrazione Comunale potrà disporre che il servizio di nettezza urbana provveda alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato. La stessa Amministrazione Comunale, qualora si manifesti la necessità, potrà disporre che il servizio di nettezza urbana provveda all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.
 - Spurgo dei pozzetti stradali: il Comune provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo e di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
 - Estirpazione delle erbe: il Comune provvede periodicamente alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. L'uso dei diserbanti, diserbanti e prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
3. Rientrano, altresì, tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:
- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
 - l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
 - rimozione delle deiezioni canine;
 - deaffissione/trattamento antigraffiti secondo interventi programmati o di emergenza.

Art. 37- Cestini getta carta e porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale dovrà disporre l'installazione di appositi contenitori con le caratteristiche indicate nelle schede tecniche del Piano delle Regole.
2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio e disinfezioni.
4. Il volantinaggio a mano o su autovetture è consentito solo dopo autorizzazione delle competenti Autorità. E' fatto obbligo, a chiunque distribuisca o riceva i volantini di non imbrattare il suolo gettando detti volantini a terra, utilizzando gli appositi contenitori getta-rifiuti a disposizione dell'Utenza.

Art. 38 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione, in particolare nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
2. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
 - “frazione umida” e “frazione secca residua”, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale
 - altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
4. In occasione di mercati straordinari la rimozione dei rifiuti sarà a carico e a cura dei venditori ambulanti.

Art. 39 - Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.
2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.
3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.
4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Art. 40 - Spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte del Comune o del Soggetto Gestore, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

Art. 41 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 184 del D. Lgs. 156/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Art. 42 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario. Qualora lo sversamento, imbrattamento e/o spandimento su aree pubbliche non venisse eliminato, l'Amministrazione comunale incaricherà il gestore del servizio a compiere gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi a spese delle imprese e/o i committenti
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura e nei confronti di chi effettua operazioni di trasloco, carico/scarico, trasporto di merci e materiali sull'area pubblica o di uso pubblico.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.
4. Le imprese e/o i committenti dovranno comunicare al gestore del servizio, su idonei modelli predisposti dallo stesso, i dati necessari al fine dell'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Di tale obbligo dovrà essere fatta menzione all'interno della modulistica predisposta dall'Area Territorio del comune di Cassano Magnago per le richieste di permesso di costruire e di denuncia di inizio attività.

Art. 43 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 44 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.

6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 45 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, Il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

Art. 46 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 47– Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e

correnti di cui all'Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

3. Per RAEE provenienti dai nuclei domestici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. o), del D.lgs. 151/2005, si intendono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,

industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

4. Per RAEE professionali, ai sensi dell'art. 3, lett. n), del D.lgs. 151/2005, si intendono i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui al comma precedente.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007, come convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007:

a) i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 151/2005, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 151/2005, a seguito di proroga operata dal D.L. 81/2007, come convertito nella L. 127/2007, dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs. 151/2005, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzo che agiscono in loro nome.

8. I RAEE prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Cassano Magnago, contenuti nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all'art. 33.

9. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato D.lgs. 151/2005, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 48 – Rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, amianto

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

Art. 49 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Capitolo IV – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 50 – Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22
3. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Articolo 51 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D.lgs. 152/2006, i rifiuti speciali non pericolosi indicati nell'allegato A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 22.05.1998

Art. 52 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

Capitolo V – Compostaggio domestico

Art. 53 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 54 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Cassano Magnago

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 55 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 56 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;

d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo:

metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 57 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 58 o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 58 – Albo dei compostatori e riduzione tributaria

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti

che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritti nell'Albo dei compostatori;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 59 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il gestore del servizio può predisporre controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Detti controlli verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell'art. 64.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori. L'utente è sanzionato ai sensi dell'art. 64.

Capitolo VI – Controlli, divieti e sanzioni

Art. 60 – Controlli sull’operato delle ditte incaricate dei servizi

1. Il Comune garantisce il controllo sull’operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;
- b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Art. 61 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Locale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.

2. La Polizia Locale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ex art. 262 del D.lgs. 152/2006.

Art. 62 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all’interno e all’esterno dei cestini o attrezzature similari di cui all’art. 37, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all’uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio;
- c) l’utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all’opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;

- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori;
 - l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
 - m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - n) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui. all'art. 51.
2. Nel caso di abbandono di veicoli a motore si applica quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Art. 63 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale dell'Azienda Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 64 - Sistema sanzionatorio

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, accertate dai soggetti di cui al precedente articolo, saranno applicate le sanzioni indicate all'ultimo comma del presente articolo. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.
2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
3. Il Comandante della Polizia Locale è competente alla ricezione del rapporto di cui alla Legge 689/81.
4. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione del presente regolamento va inoltrato al Dirigente responsabile dell'Area Territorio entro 30 giorni.
5. Il Responsabile dell'Area territorio determina la sanzione amministrativa pecuniaria secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, alla personalità e alle condizioni economiche dell'autore della violazione, così come previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

6. Gli atti di accertamento relativi a sanzioni di cui al comma 1 – per le quali è competente la Regione – sono trasmessi all’amministrazione competente per la loro notificazione agli interessati.

7. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:

VIOLAZIONI	SANZIONI min-max
1 Usò improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti	€. 90,00 – 500,00
2 Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	€. 90,00 – 500,00
3 Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	€. 90,00 – 500,00
4 Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	€. 90,00 – 500,00
5 Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	€. 90,00 – 500,00
6 Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva	€. 90,00 – 500,00
7 Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	€. 90,00 – 500,00
8 Conferimento diretto in modo improprio	€. 90,00 – 500,00
9 Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	€. 90,00 – 500,00

10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	€.	90,00 – 500,00
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani	€.	90,00 – 500,00
12	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	€.	90,00 – 500,00
13	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	€.	90,00 – 500,00
16	Cernita dei rifiuti	€.	90,00 – 500,00
17	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	€.	90,00 – 500,00
18	Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	€.	90,00 – 500,00
19	Mancata pulizia di terreni e aree	€.	90,00 – 500,00
20	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	€.	90,00 – 500,00
21	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€.	90,00 – 500,00
22	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	€.	90,00 – 500,00
23	Mancata rimozione deiezioni animali domestici	€.	90,00 – 500,00
24	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	€.	90,00 – 500,00
25	Sollevamento polvere e molestie	€.	90,00 – 500,00
26	Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	€.	90,00 – 500,00

27	Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	€. 90,00 – 500,00
28	Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge	€. 90,00 – 500,00
29	Iscritto all'albo dei compostatori che conferisca materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati o non provveda al compostaggio domestico.	€. 90,00 – 500,00

Capitolo VII – Disposizioni finali

Art. 65 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 66 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

Art. 67 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Allegato 1 – Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A.

L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.

- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaff  elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

- 3.1.1 mainframe;
- 3.1.2 minicomputer;
- 3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:

- 3.2.1 Personal computer (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
- 3.2.2 Computer portatili (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
- 3.2.3 Notebook;
- 3.2.4 Agende elettroniche;
- 3.2.5 Stampanti;
- 3.2.6 Copiatrici;
- 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
- 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
- 3.2.9 Terminali e sistemi utenti;
- 3.2.10 Fax;
- 3.2.11 Telex;
- 3.2.12 Telefoni;
- 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;
- 3.2.14 Telefoni senza filo;
- 3.2.15 Telefoni cellulari;
- 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 4.1 Apparecchi radio.
- 4.2 Apparecchi televisivi.
- 4.3 Videocamere.
- 4.4 Videoregistratori.
- 4.5 Registratori hi-fi.
- 4.6 Amplificatori audio.
- 4.7 Strumenti musicali.
- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 Ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.